

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **79/1986** (ECLI:IT:COST:1986:79)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **05/03/1986**; Decisione del **20/03/1986**

Deposito del **02/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **16/04/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12320**

Atti decisi:

N. 79

ORDINANZA 20 MARZO 1986

Deposito in cancelleria: 2 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 15/1 s.s. del 16 aprile 1986.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli

artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Losquadro Rachele ed altri c. s.p.a. Ambrosini Angelo, iscritta al n. 1271 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 cpv. della Costituzione della Repubblica, in quanto dalle norme della legge ora citata viene imposto l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilità sulla base del canone corrente, tanto per i contratti già soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978";

considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, è priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 19 ottobre 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.